



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA”

Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Sez. Liceo Scient. e Class. RGPS00801T - Sez. Ist. Tecn. Comm. RGTD00801N - Sez. I.P.S.A. RGRH00801G

Sez. Ist. Tecn. Agrario Scicli RGTA008017 - Sez. Ist. Tecn. Agrario Vittoria RGTA008028

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n. 1181/B6

Scicli, 09/02/2013

REGOLAMENTO INTERNO DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DEL 2%

DI CUI ALL'ART. 92 D.LGS. 163/2006

Il Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 del 08/02/2013 ha adottato il Regolamento di ripartizione dell'incentivo del 2% di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 in vigore dal 27/12/2004 presso la Provincia di Ragusa, ente locale proprietario degli edifici scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vincenzo Giannone

Provincia Regionale di Ragusa

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 795 della deliberazione

27 DIC. 2004

n. 80453 prot

OGGETTO: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del compenso incentivante per la progettazione.

L'anno 2004, il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 15.00 in Ragusa, nel Palazzo della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale sotto la presidenza del sig. OLIVIERO ANSORI Presidente della Provincia regionale di Ragusa, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salvatore Maffia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salvatore Boccheri
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Antonino Minardo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Giovanni Cignanti
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giancarlo Fioricchia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ezio Peligrà
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Orazio Ragusa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giovanni Venticinque
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	del sig. Presidente della Provincia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giovanni Francesco Antoci

Assiste il Segretario Generale con A.V. MEZZASALMA

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

- Acquisiti i seguenti pareri resi ai sensi della Legge n.142/1990 e L.R. n.48/1991 sulla proposta della presente deliberazione:

Parere del Responsabile del Settore Amministrativo: (art. 6 L.R. n. 10/1991; art. 53 Legge n. 142/1990 - art. 1 comma 1° lett. i) L.R. n. 48/1991). Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/1991, all'art. 53 della Legge n. 142/1990, all'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in coerenza con il P.E.G. di settore, sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ragusa 1-12-2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Avv. Salvatore Mezzasalma

ART. 10 -

Oneri per la copertura assicurativa e oneri previdenziali ed assicurativi

12.1. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 02/08/02 n° 7 e della L.R. 19/05/03 n° 7 nel testo coordinato con la legge 109/94, sono a totale carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e/o condotta delle opere o di lavori pubblici e dei loro collaboratori. Sono altresì a totale carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della funzione di "Responsabile Unico del Procedimento". L'Amministrazione potrà fare fronte a detti oneri prelevando le somme dal finanziamento dell'opera e all'uopo previste nel quadro economico della stessa.

12.2. L'incentivo oggetto del presente regolamento, così come previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 02/08/02 n°7, limitatamente al periodo dell'entrata in vigore della L.R. 7/02, è da considerarsi al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti, ma al netto degli oneri riflessi (oneri previdenziali ed assicurativi). Tali oneri graveranno sulle parti (percepiente ed amministrazione) nel rispetto delle quote così come stabilito dalla legge vigente. Le somme occorrenti per l'incentivo, sono accantonate e previste nel quadro economico di progetto fra le "somme a disposizione" dell'Amministrazione e sono previste nell'atto di approvazione del progetto esecutivo.

12.3. Per effetto della Legge Finanziaria 2004 art. 3 comma 29 a decorrere dal 01/01/04 il fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge, viene determinata da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 11-

Entrata in vigore del regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Provinciale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.
3. Ai fini della liquidazione del compenso relativo ai progetti già approvati a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 7/02, di recepimento della L. n. 109/94, il Dirigente di ogni settore interessato provvederà a redigere per ogni progetto il quadro di ripartizione del compenso secondo i criteri supra fissati.
4. Il compenso incentivante deve necessariamente trovare copertura all'interno del quadro economico-finanziario dell'opera.

Su proposta del Dirigente del Personale:

Vista la deliberazione della G.P.n.990 del 31-10-00 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Integrativo decentrato a livello di Ente per la regolamentazione degli Istituti Contrattuali affidati alla contrattazione decentrata;

Visto il 1° comma dell'art.5 del CCNL dell'1-4-99 il quale prevede che i contratti decentrati hanno valenza quadriennale e pertanto l'accordo esplica validamente i suoi effetti anche per il c.a.;

Visto l'art.15 del CCNL dell'1-4-99 lett.K il quale dispone che i fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane vanno integrati con le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.17 dello stesso Contratto lett.G;

Visto l'art.8 del Contratto Integrativo decentrato relativo alle suddette risorse il quale al comma 3 dispone che agli importi che costituiscono il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane va virtualmente aggiunto l'1% previsto per gli Uffici di progettazione di cui all'art.5 della L.R.n.21/85;

Considerato che gli Uffici tecnici hanno redatto uno schema di Regolamento per la costituzione e la ripartizione del compenso incentivante per la progettazione il quale è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta del 16-6-04;

Tenuto conto che la stessa delegazione ha espresso parere favorevole all'unanimità così come risulta dall'apposito verbale;

Atteso che nello schema del Regolamento de quo è stato richiesto, ai sensi dell'art.5 del CCNL dell'1-4-99, con nota del 20-7-04 prot.n.49489 il dovuto parere al Collegio dei Revisori dei Conti e che il Collegio con nota del 15-11-04 ha reso il seguente parere:

"parere favorevole a condizione che il documento di cui all'oggetto non regolamenti retroattivamente la costituzione del fondo incentivante; nessun lavoro potrà alimentare tale fondo senza una preventiva fase di progettazione."

Ritenuto, pertanto, di approvare il presente Regolamento attuativo degli artt.15 e 17 del CCNL dell'1-4-99 allegandolo al vigente Contratto Integrativo decentrato;

Ritenuto, infine, di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica sottoscrivere il presente Regolamento;

tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il Regolamento avente ad oggetto: "Costituzione e ripartizione del compenso incentivante la progettazione" attuativo degli artt. 15 e 17 del CCNL dell'1-4-99;
- 2) di allegare il presente Regolamento al Contratto Integrativo Decentrato vigente
- 3) di dichiarare la presente deliberazione esecutiva dopo giorni 10 dall'avvenuta pubblicazione

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano

F.to S. Bocchieri

^{v.}
Il Segretario Generale
F.to MERZASINA

Il Presidente

F.to G. F. Antoci



Provincia Regionale di Ragusa

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
"INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE".

*ART. 18, COMMI 1, 2 e 2.1 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N° 109 NEL TESTO
COORDINATO CON LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 02/08/02 N° 7, DELLA LEGGE
REGIONALE 19/05/03 N° 7 E IN BASE ALLA NORMA DELLA LEGGE 24/12/2003 N. 350 ART. 3
COMMA 29(FINANZIARIA 2004).*

Approvato con Deliberazione del Giunta Provinciale n°..... del

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n° 109, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 02/08/02 n° 7 e della Legge Regionale 19/05/03 n° 7;

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del compenso incentivante previsto dall'art. 18, comma 1 della citata legge n° 109 nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 02/08/02 n° 7 e della Legge Regionale 19/05/03 n° 7;

Il presente regolamento ha validità per tutti i Settori dell'Amministrazione che realizzano Opere Pubbliche ai sensi della L.109/94 e della L.R. 02/08/02 n° 7 e della Legge Regionale 19/05/03 n° 7;

ART. 2 -

Definizione delle prestazioni

1- Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della stessa legge 11 febbraio 1994 n° 109 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 02/08/02 n° 7 (art.2 comma 1: Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di **costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti**, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica); per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 16. Ove richiesto l'attività di progettazione è preceduta da uno studio di fattibilità così come indicato nella sua articolazione al comma 2bis dell'art. 16

2- Per lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n° 109 del 1994, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 150.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'Ente; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n° 1497 del 1939, se rilasciata da un organo comunale delegato, e il parere di cui all'art. 221 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n° 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'Amministrazione.

3- Responsabile Unico del Procedimento così come definito in materia di normativa delle OO.PP. (vedi legge 109/94 e succ. modif. ed integrazioni e L.R. 7/02 e L.R. 7/03); è la persona fisica che svolge per ogni intervento inserito nei piani triennali delle OO.PP. l'attività di coordinamento, con espresso richiamo alla legge 241/1990 Capo 2° e così come disposto all'art. 7 e 8 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99;

4- Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le prestazioni professionali svolte dai tecnici inerenti:

il Responsabile Unico del Procedimento;

la progettazione;

la direzione dei lavori, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo degli stessi;
le funzioni relative al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (494/96) e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (494/96), la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza, di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5, 12 e 13 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n° 494, in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili;
collaboratori tecnici ed amministrativi diretti ed indiretti;
6- Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento anche le prestazioni del R.U.P. e dei suoi collaboratori per gli aspetti amministrativi relativi alle procedure di approvazione del progetto, delle procedure di appalto e del relativo contratto.

ART. 3 -

Costituzione e quantificazione del compenso incentivante per la progettazione

1- Viene costituito ed accantonato il compenso a titolo d'incentivo per ogni singola opera pubblica, composto da:

a) Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge 109/94, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 02/08/02 n° 7, una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel presente regolamento, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto tenendo conto del grado di responsabilità professionale assunta nelle seguenti percentuali:

- Coordinatore: 10%

- tecnici che hanno redatto e firmato gli atti di pianificazione, ivi compreso il Coordinatore se partecipa alla redazione degli atti: 80%

- personale amministrativo di supporto: 10%

b) Ai sensi dell'art. 18 comm1, 2.1, 2bis, 2ter e 2 quater, L. 109/94 per i progetti di lavori pubblici una somma calcolata nella misura non superiore dell'1,5%, sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite elaborati di supporto al progetto.

2- In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 18 comma 1 della Legge predetta, la percentuale massima di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori, seguendo quanto riportato nel decreto del 01/08/03 dell'Assessorato Regionale LL.PP., come segue:

a) per importi delle opere sino a € 1.000.000 1,50%;

b) per importi delle opere superiori a € 1.000.000 e sino a 5.000.000 di D.S.P. 1,40%;

c) per importi delle opere superiori a 5.000.000 di D.S.P. e sino a 25.000.000 di D.S.P. 1,20%;

d) importo delle opere superiori a 25.000.000 di D.S.P. 1,10%.

3. Per effetto della Legge Finanziaria 2004 art. 3 comma 29 a decorrere dal 01/01/04 il compenso di cui all'art. 18, comma 1, della legge 109/94 ed al precedente comma viene fissato in una somma non superiore al 2%.

4. Ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 3 comma 29 della Legge Finanziaria 2004 a decorrere dal 01/01/2004 il compenso a titolo d'incentivo per la progettazione è da considerare al lordo degli oneri accessori ivi compresa la quota oneri accessori a carico dell'Ente.

3. Il comma 2 del presente articolo viene pertanto modificato come appresso con decorrenza dal 01/01/04:

a) per importi delle opere sino a € 1.000.000 2,00%

b) per importi delle opere superiori a € 1.000.000 e sino a 5.000.000 di D.S.P. 1,90%

c) per importi delle opere superiori a 5.000.000 di D.S.P. e sino a 25.000.000 di D.S.P. 1,70%

d) importo delle opere superiori a 25.000.000 di D.S.P. 1,60%.

ART. 4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento, sono conferiti di norma con provvedimento del Dirigente Settore preposto, salva ogni diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile del Procedimento, se non già diversamente determinato, ed il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità tecnica del progetto, se non già diversamente individuati; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'art. 17, comma 3 della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale del 02/08/02 n° 7 e della legge regionale 19/05/03 n° 7.
3. Il Dirigente Settore Tecnico interessato può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
4. Il Dirigente del Settore Tecnico provvede, sentito il Responsabile del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche se a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al punto 2 e viene conservato agli atti. Fra i suddetti partecipanti a titolo di collaborazione può essere designato anche il personale non di ruolo con contratto di lavoro subordinato, operante nell'ambito dell'Amministrazione che in relazione alle attività espletate partecipa alla ripartizione dell'incentivo nella misura di cui al successivo art. 6.
5. Il personale incaricato per l'attività di progettazione ed esecuzione e comunque tutti quelli interessati formanti l'elenco di cui al precedente punto 4, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro, che in ogni caso non sarà valutato come lavoro straordinario.

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL COMPENSO

ART. 5 Prestazioni parziali

1. Qualora al Settore Tecnico interessato dell'Ente sia stato affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sulla percentuale come indicata all'art. 3 lettera B4 è la seguente:
solo progetto preliminare e/o di massima: 0,30;
solo progetto definitivo o esecutivo: 0,70;
solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto e fuso in un'unica fase: 0,90;
progetto di massima + definitivo ed esecutivo congiunto e fuso in un'unica fase: 1,00;
2. La disposizione di cui al punto 5.1 non si applica qualora l'incarico al Settore Tecnico interessato venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, anche collegialmente con altri soggetti; in tal caso le quote di fondo eventualmente già accantonate o già ripartite in relazione al livello precedente sono sottratte alla quantificazione e alla ripartizione ordinaria ovvero sono soggette a conguaglio.

ART. 6 -

Ripartizioni del compenso

1. Il compenso di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori a base d'asta compresi gli oneri sulla sicurezza. La ripartizione del compenso incentivante fra i soggetti che hanno partecipato rispettivamente alla progettazione e condotta di opere pubbliche è effettuata secondo le sotto indicate percentuali:

- il 25% da calcolarsi sulla percentuale come indicata all'art.3 comma 1 lettera b) e successivo comma 3 al Responsabile Unico del Procedimento;
- il 75% da calcolarsi sulla percentuale come indicata all'art. 3 comma 1 lettera b) e successivo comma 3 secondo le seguenti tabelle:

TABELLA n.1

Ripartizione del fondo nelle fasi di redazione del progetto e di esecuzione dei lavori:

a) LAVORI PER OPERE NUOVE	
Progettazione	0,60
Conduzione dei lavori	0,40
Totale generale	1,00
b) LAVORI DI MANUTENZIONE E RECUPERO	
Progettazione	0,50
Conduzione dei lavori	0,50
Totale generale	1,00

TABELLA n.2

Punteggi per la ripartizione del compenso incentivante.

Soggetti	Punteggio attribuito ad ogni figura singolarmente.
PROGETTAZIONE:	
Progettisti/a	37%
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	10% (se la presente figura professionale non è obbligatoria la sopradetta percentuale va a sommarsi in quanto al 8% a quella del progettista ed in quanto al 2% a quella dei collaboratori tecnici diretti)
Collaboratori tecnici diretti alla fase di progettazione (soggetti firmatari, nei limiti di competenza, di atti progettuali)	20%
Collaboratori indiretti per l'espletamento di procedure tecniche (soggetti anche non firmatari di atti)	4%
Collaboratori indiretti per l'espletamento di procedure amministrative.	4%

Geologo e collaboratori diretti	15% (se le figure professionali non sono previste la sopradetta percentuale va a sommarsi in quanto al 8% a quella del progettista e in quanto all'7% a quella dei collaboratori tecnici diretti)
Collaboratori per gli aspetti tecnico-amministrativi per le procedure di gara e di espropri	10%
Sommano	100%
CONDUZIONE DEI LAVORI:	
Direttore dei lavori	35%
Direttore lavori geognostici	10% (se la presente figura professionale non è prevista la sopradetta percentuale va a sommarsi a quella prevista per la direzione dei lavori)
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	20% (ove previsto ed in caso contrario la relativa percentuale va a sommarsi in quanto al 10% a quella della D.L. dei lavori e in quanto al 10% a quella del tecnico contabile)
Tecnico Contabile	20%
Collaboratore indiretto per l'espletamento di procedure tecniche (soggetti anche non firmatari di atti)	2%
Collaboratori indiretti per l'espletamento di procedure amministrative.	2%
Ispettori di cantiere	3% (ove previsto ed in caso contrario la relativa percentuale va a sommarsi a quella della Tecnico contabile)
Collaboratore per gli aspetti tecnico-amministrativo per atti conseguenti a redazioni di perizie, atti di sottomissione, ecc.	3%
Collaudatore	5%
Sommano	100%

- Qualora i tecnici svolgano più **Prestazioni** (tra quelle indicate nella tabella 2 e ammesse dalla normativa vigente), la quota di loro competenza è stabilita nella misura della somma delle singole quote previste per le prestazioni.

Nei casi in cui il progetto e/o la condotta dei lavori vengano svolti in collaborazione con Progettisti - Direttore dei Lavori - collaboratori tecnici esterni, saranno determinate ed individuate dal Dirigente dell'area tecnica interessata le prestazioni effettivamente posti a carico dei tecnici dipendenti ed il loro ammontare in percentuale rispetto ai coefficienti di cui alla tabella 1 del precedente punto 1. I compensi saranno dovuti nei modi previsti nel predetto punto 1 tabella 2.

In presenza di progettazione eseguita da professionisti esterni al Responsabile Unico del Procedimento spetterà un compenso pari al 25% da calcolarsi sulla percentuale come indicata all'art. 3 lettera b) punto 1 ed art. 3 bis punto 1 del presente regolamento.

3- In caso di ritardo nella presentazione dei progetti, non giustificato da comprovati motivi di ufficio, il R.U.P e/o il Dirigente applicherà una decurtazione delle aliquote sopra riportate dello 0,50% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 50% della quota corrispondente.

CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 7 -

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici del Settore Lavori Pubblici che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4, comma 1e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto medesimo.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Provincia Regionale di Ragusa - Ufficio Tecnico". I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

ART. 8 -

Liquidazione dell'incentivo.

1. La liquidazione dell'incentivo verrà eseguita con atti del Dirigente del Settore dove verrà allegato l'elenco delle persone aventi diritto all'incentivo, secondo le seguenti modalità:

- per il progettista e collaboratori : il 100% dell'onorario relativo alla progettazione, all'approvazione del progetto esecutivo;
- per la conduzione dei lavori e collaboratori : il 90% dell'onorario relativo alla D.L., all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori ed il 10% all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- per il R.U.P. e collaboratori per gli aspetti tecnico-amministrativo: il 50% dell'onorario all'approvazione del progetto esecutivo, il 40% alla ultimazione dei lavori ed il 10% all'approvazione del collaudo amministrativo o del certificato di regolare esecuzione;
- per il redattore del piano di sicurezza cantiere: il 100% dell'onorario all'approvazione del progetto esecutivo;
- per il coordinatore per l'esecuzione: il 100% dell'onorario alla ultimazione dei lavori;
 - per il collaudatore: il 100% dell'onorario all'approvazione del collaudo amministrativo o del certificato di regolare esecuzione;

CAPO IV - ALTRI ONERI

ART. 9 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

3. Il Servizio Amministrativo in merito alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali deve adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere ed ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.